
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Notifica via pec: serve la prova che il destinatario abbia gli strumenti per leggere gli atti inviati con firma digitale.

La normativa che impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica non obbliga, però, le stesse imprese di munirsi di programmi elettronici che consentono la lettura degli atti inviati con firma digitale con la conseguenza che, laddove non vi sia la prova del possesso di tali programmi da parte del destinatario, la notifica va ripetuta per il tramite dell'ufficiale giudiziario.

Tribunale di Lecce, provvedimento del 16.3.2016

Il Got, rilevato

- che la normativa che impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica non obbliga, però, le stesse imprese di munirsi di programmi elettronici che consentono la lettura degli atti inviati con firma digitale;
- che non vi è prova La Nuova Procedura Civile che la società convenuta sia in effettivo possesso di tali programmi;
- che, quindi, non vi è la prova che la stessa abbia potuto prendere visione dell'atto di citazione;
- che tale prova non si evince, comunque, dalle comunicazioni allegate in atti relative alla accettazione ed alla consegna dell'atto di citazione;
- che, per l'effetto, non può dichiararsi la contumacia della società;
- che, comunque, la norma di cui all'art. 1 della legge 21 gennaio 1994 n. 20 faculta il giudice a disporre la notificazione secondo l'ordinario procedimento a mezzo ufficiale giudiziario;

p.q.m.

-letta ed applicata la norma di cui all'art. 291 c.p.c., fissa all'attore il termine perentorio di giorni 20, dalla La Nuova Procedura Civile comunicazione della presente ordinanza, per provvedere alla rinnovazione della notificazione della citazione secondo l'ordinario procedimento a mezzo ufficiale giudiziario e nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e rinvia la causa all'udienza del.....

Si comunichi.

Lecce 16.3.2016